



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UFFICIO AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

Decreto prot. n. 190091/003

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Finanza e Mercati (classe 19/S) a.a. 2007/2008

IL RETTORE

- RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 22.12.2006 con la quale è stato approvato l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea specialistica in Finanza e Mercati (Classe 19/S);
- VISTO il decreto direttoriale MIUR trasmesso con nota prot. 1495 del 25.05.2007 di approvazione dell'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo, a decorrere dall'a.a. 2007/08, con il corso di Laurea specialistica in Finanza e Mercati (Classe 19/S);
- VISTO il Decreto Rettoriale prot. n. 12341/I/005 del 30.05.2007 di emanazione dell'Ordinamento Didattico del Corso;
- VISTO il D.M. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", modificato dal D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", che dispone che il regolamento didattico di un corso di studio specifici, in conformità con l'ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del corso di studio;
- VISTA la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 20.06.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento didattico del Corso di Laurea specialistica in Finanza e Mercati (Classe 19/S);
- VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 2.7.2007 che ha approvato il predetto regolamento didattico dall'a.a. 2007/2008;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

:

Art. 1

E' emanato il **Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Finanza e Mercati (classe 19/S)** dal 1.10.2007 nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Bergamo, 28.8.2007

IL RETTORE
prof. Alberto Castoldi

All'Albo di Ateneo
Al Rettorato
Al Responsabile del Presidio di Economia
Al Servizio Segreteria Studenti

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FINANZA E MERCATI

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1

Denominazione - Classe di appartenenza - Titolo

1. E' istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bergamo il Corso di Laurea Specialistica (LS) in Finanza e mercati.
2. Il Corso di Laurea Specialistica (LS) in Finanza e mercati, di durata biennale dopo la laurea, appartiene alla Classe delle Lauree Specialistiche n. 19/S Finanza.
3. Al termine si consegue il titolo di studio Diploma di laurea di secondo livello in Finanza e mercati, appartenente alla classe n. 19/S Finanza.

Art. 2

Organizzazione

1. Sono organi del Corso il Collegio didattico della Classe di appartenenza del Corso di studio e il Coordinatore.
2. La composizione del Collegio didattico è prevista dall'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Coordinatore è nominato, fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dal Consiglio di Facoltà. Dura in carica 3 anni accademici e può essere immediatamente rieletto. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Collegio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Facoltà e nel Comitato di coordinamento di Classe sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

Art. 3

Competenze del Collegio didattico

Sono di competenza del Collegio didattico gli argomenti previsti dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Economia.

Il Collegio Didattico può, fra l'altro, in particolare:

- a) proporre al Consiglio di Facoltà i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g), del Regolamento Didattico di Ateneo;
- b) proporre al Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione didattica, l'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio;
- c) proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
- d) proporre al Consiglio di Facoltà la distinzione degli insegnamenti nei due semestri.

TITOLO SECONDO ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. L'ammissione al Corso di Laurea Specialistica è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.
2. Per l'ammissione è richiesto:
 - a) il possesso del Diploma di Laurea sia di Vecchio che di Nuovo ordinamento o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;

- b) il possesso dei requisiti curriculari stabiliti in almeno 140 crediti formativi riconosciuti.
Sono riconosciuti integralmente i 180 crediti acquisiti nel corso di laurea in Informatica e comunicazione per la finanza e l'impresa - classe 17 (curriculum Finanza applicata);
- c) l'adeguatezza della personale preparazione verificata in base a test o colloquio che si articolerà in prove differenziate secondo il percorso di ogni singolo studente sulle tematiche: metodi quantitativi, statistica, economia monetaria, economia degli intermediari finanziari. Il numero totale di debiti eventualmente da recuperare sarà stabilito dopo tale verifica e dovrà essere colmato entro il primo anno.

Ai laureati cui siano stati riconosciuti meno di 140 crediti non sarà consentito l'accesso diretto al corso di laurea specialistica. Essi dovranno acquisire i crediti mancanti iscrivendosi al Corso di laurea in Informatica e comunicazione per la finanza e l'impresa - classe 17 che consentirà l'accesso diretto alla laurea specialistica.

Potranno iscriversi con riserva gli studenti che ritengono di laurearsi entro la sessione straordinaria di marzo-aprile dell'anno successivo, in possesso, alla data di presentazione della domanda di ammissione, di almeno 140 crediti riconoscibili.

Art. 5

Piani di studio – Articolazione della didattica

1. Nell'ambito dei criteri generali formulati dal Consiglio di Facoltà il Collegio didattico definisce in ogni particolare i piani di studi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo e stabilisce, pubblicandoli nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali.

2. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico.

3. Il Collegio didattico determina i corsi di insegnamento annuali, semestrali per il primo e secondo semestre o divisi in moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, e sempre per un numero complessivamente uguale di ore. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di circa 72 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Con decisioni del Collegio didattico i corsi di insegnamento possono essere divisi in moduli didattici di durata più breve o aggregati per dare luogo a insegnamenti di durata più lunga, svolti anche da docenti diversi.

4. L'orario delle lezioni è stabilito dal Preside della Facoltà in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili. Il Collegio Didattico di ciascun corso può proporre modalità di frequenza offerte modificate per studenti lavoratori e studenti disabili.

Art. 6

Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea Specialistica si pone l'obiettivo di formare laureati in grado di coprire le funzioni di quadro avanzato in funzioni aziendali differenziate in imprese eterogenee nel contesto e settore competitivo; dottori magistrali esperti nel settore dell'intermediazione finanziaria e, più in genere, della finanza aziendale, per l'ampio settore dei mercati creditizi e finanziari oltre che del management aziendale per le imprese di tipo industriale e di servizi, sia a livello locale che a livello internazionale.

2. Il Corso di Finanza e mercati ha lo scopo di creare figure professionali in grado di dirigere le varie funzioni aziendali, in qualità di imprenditori o di dipendenti di strutture aziendali.

Il piano di studio del corso può prevedere:

- lo svolgimento facoltativo di un tirocinio formativo presso aziende e organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sovranazionali.

Art. 7

Attività formative

1. Ogni attività formativa è organizzata dal Collegio didattico in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale e di autoapprendimento. Le attività formative prevedono un'ampia gamma di discipline economiche, aziendali, statistico-matematiche, giuridiche, economico-gestionali, matematico statistiche, informatica e le lingue.

2. Nel rispetto dell'ordinamento didattico, le attività formative sono articolate come riportato **nella tabella allegata** al presente regolamento.

Art. 8

Prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal presente Regolamento che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere almeno 300 crediti.

2. La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale su una tematica a carattere teorico o applicativo che può essere legata ad attività di tirocinio o stage. Le modalità sono fissate dal regolamento delle tesi di Laurea della Facoltà di Economia.

3. L'esame è svolto in seduta pubblica davanti alla commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi, con eventuale lode, la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi crediti acquisiti.

4. Come supplemento al diploma di laurea, viene rilasciato un certificato che riporta, secondo i modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

5. La laurea si consegue con il superamento della prova finale.

Art. 9

Norma di integrazione

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.